



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 c.p.a., sul ricorso n. 2489 del 2013, proposto dal sig. Zulkufli Beluli, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Turco, con domicilio eletto in Roma, presso la Segreteria della Sezione,

contro

il Ministero dell'interno, in persona del sig. Ministro *pro tempore* e la Questura di Cuneo, in persona del Questore *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domiciliavano in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

per la riforma

della sentenza del TAR Piemonte, sez. I, n. 179/2013, resa tra le parti e concernente la revoca della carta di soggiorno nei confronti dell'appellante;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 19 aprile 2013 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, l'avv. Turco e l'Avvocato dello Stato Ferrante;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Ritenuto in fatto che il sig. Zulkufli Beluli, cittadino macedone nato nel 1990, dichiara d'essere in Italia fin dal 2001 con i suoi familiari e d'essere titolare di carta di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo fin dal 2 novembre 2004;

Rilevato che il sig. Beluli rende nota l'emanazione del decreto n. 044/2012/Imm dell'8 marzo 2012, con cui il Questore di Cuneo ha disposto la revoca della carta di soggiorno, disposta con riguardo alla sua condotta e, in particolare, al fatto che egli non s'è inserito nel tessuto sociale e lavorativo della

Repubblica, «... come si evince dalla commissione di vari reati evidenziati dalle seguenti sentenze di condanna e le numerose ripetute segnalazioni pervenute alla Autorità Giudiziaria»;

Rilevato altresì che il sig. Beluli ha adito il TAR Piemonte, colà impugnando il citato decreto e deducendo in punto di diritto l'erroneità del decreto perché: A) –la P.A. procedente si limita a ritenere ostative al rinnovo le tre condanne penali riportate dal ricorrente, senza fornire seria contezza sulla sua pericolosità sociale; B) – viola i principi ex artt. 2 e 32 Cost., impedendo così al ricorrente, che ha seri problemi di salute, la continuità terapeutica in Italia, meglio attrezzata dello Stato d'origine per la cura delle patologia del sig. Beluli;

Rilevato che l'adito TAR, con sentenza n. 179 dell'8 febbraio 2013, ha respinto il ricorso del sig. Beluli, il quale propone il presente appello, replicando in sostanza le doglianze di primo grado, nonché l'erroneità della sentenza, per aver essa meramente ripetuto il ragionamento operato dal Questore di Cuneo e per aver violato le norme che impongono di tener conto della situazione familiare dello straniero e della durata del suo soggiorno in Italia;

Considerato in diritto che l'appello va integralmente respinto, in quanto il giudizio di prime cure ha rettamente valutato la situazione complessiva del sig. Beluli, in base ad una valutazione immune da vizi logici e giuridici;

Considerato invero che, come consta in atti e non è smentito né confutato dall'appellante, egli, nel giro di soli due anni, ossia dal 2009 al 2011 ed ancora in giovanissima età seppur maggiorenne (egli è nato nel 1990), ha subito tre condanne penali (delle quali due per reati contro la persona) ed è stato attinto da ripetute segnalazioni di PG, di talché rettamente la P.A. deduce da questi dati, in sé oggettivamente rilevanti e tali da manifestare un serio allarme sociale, la pericolosità del soggetto;

Considerato altresì che, per quanto ampia sia la discrezionalità della P.A. procedente nel valutare detta pericolosità, il relativo giudizio deve pur sempre rispettare gli ordinari canoni di congruenza, ragionevolezza e proporzionalità, i quali, nondimeno, nella specie non sono certo violati in sé, in quanto la combinazione della giovane età, dell'assenza d'una seria attività lavorativa, della presenza dello straniero da molti anni in Italia e l'allarme sociale dei reati commessi costituiscono elementi idonei a dimostrare che lo straniero tiene comportamenti pericolosi e che egli non è inserito nel contesto sociale della Repubblica;

Considerato inoltre che, come già ben rileva il Giudice di prime cure, di fronte a tali e ben seri accadimenti recedono le questioni sui legami familiari dello straniero, oggidi maggiorenne ed il quale, pure, è arrivato fanciullo in Italia e non dimostra d'esser stato abbandonato o trascurato da quella società in cui con ogni evidenza egli non reputa d'inserirsi, visto che non rispetta la legalità repubblicana e non sembra svolgere attività lavorativa almeno dal 2006, come d'altronde egli stesso ammette;

Considerato pure che non v'è obbligo, per la P.A. procedente, di confutare in modo puntiglioso ogni osservazione resa dall'appellante a seguito della comunicazione d'avvio del procedimento di revoca, dovendo aver riguardo piuttosto al contenuto del provvedimento conclusivo ed alla coerenza complessiva dell'apparato motivazionale di esso;

Considerato che non a diversa conclusione deve il Collegio pervenire con riguardo alla pretesa opponibilità, da parte dell'appellante, della necessità di cure mediche in Italia, anzitutto perché egli, a suo tempo sottoposto ad intervento chirurgico, ha avviato un "programma (terapeutico) di correzione la cui data di conclusione è stata il 15 novembre 2012;

Considerato inoltre che non erroneo è l'assunto del TAR, ove fa presente che non v'è precisa e seria dimostrazione, da parte dell'appellante, sulla necessità per cui egli possa seguire solo in Italia il proprio programma terapeutico e per cui, a tal riguardo ed ove lo richieda e ve ne siano i seri

presupposti, egli non possa ottenere un titolo di soggiorno *ad hoc* per motivi di cura urgente ed indifferibile ai sensi dell'art. 35 del Dlg 286/1998 o, se del caso, un visto di ingresso per cure di cui al successivo art. 36;

Considerato d'altronde che è inopponibile all'impugnata revoca il fatto che l'appellante non abbia mezzi sufficienti per pagarsi tali cure, giacché, a tutto concedere, soccorrono gli obblighi alimentari e di assistenza a carico dei di lui congiunti, piuttosto che a carico del SSN;

Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che giusti motivi ne suggeriscono la compensazione integrale tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso n. 2489/2013 RG in epigrafe), lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 19 aprile 2013, con l'intervento dei sigg. Magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente
Roberto Capuzzi, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore
Alessandro Palanza, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)